

I Fondi pensione preesistenti

Per saperne di più

6



I Fondi pensione preesistenti sono forme pensionistiche complementari che, come suggerisce il termine “preesistenti”, operavano antecedentemente all’emanazione della normativa che per la prima volta ha disciplinato in modo organico il sistema della previdenza complementare, ovvero il decreto legislativo n. 124 del ’93. In tale occasione, il legislatore ha consentito a questa tipologia di fondi pensione di continuare a operare in deroga alla disciplina generale.

Nel 2005 una legge successiva – il decreto legislativo n. 252/2005 (sostitutivo del decreto legislativo n. 124/1993) – ha fissato nuove regole per il sistema della previdenza complementare prevedendo anche un graduale adeguamento alla nuova disciplina per i Fondi pensione preesistenti da realizzarsi con un apposito decreto ministeriale (decreto ministeriale n. 62/2007).

Questi Fondi pensione rappresentano un insieme molto eterogeneo di forme di previdenza complementare a carattere collettivo destinate a specifici ambiti di lavoratori. Essi si distinguono in:

- **Fondi pensione preesistenti autonomi** – dotati di soggettività giuridica (associazioni non riconosciute, associazioni riconosciute, fondazioni o enti morali);
- **Fondi pensione preesistenti interni** – costituiti all’interno di società (banche, imprese di assicurazione) come patrimonio separato ex art. 2117 c.c. ovvero soltanto come posta contabile del passivo, per i lavoratori occupati nelle stesse società.

Ecco cosa è importante sapere sui Fondi pensione preesistenti

➔ L’adesione

L’adesione a un Fondo pensione preesistente è volontaria e avviene mediante adesione collettiva. Ogni Fondo pensione è rivolto a determinate categorie di lavoratori (di una data azienda o di un gruppo di aziende o di specifiche categorie professionali, ad esempio dirigenti d’azienda, medici, ecc..).

Al fondo pensione di riferimento possono aderire anche i lavoratori assunti in prova e a tempo determinato ovvero assunti in base alle nuove tipologie contrattuali se previsto dall’accordo istitutivo stipulato tra le parti (rappresentanti dei lavoratori e datori di lavoro) e dallo Statuto. E’ possibile iscriversi anche i familiari a carico (i cosiddetti “fiscalmente a carico”) se lo Statuto del Fondo lo prevede.

*Leggi la **documentazione informativa** che il Fondo pensione ti consegna al momento dell’adesione.*

Al Fondo pensione preesistente il lavoratore dipendente può aderire anche in modo tacito: se non esprime alcuna scelta sulla destinazione del proprio trattamento di fine rapporto (TFR) nei termini previsti dalla legge, viene automaticamente iscritto alla forma pensionistica collettiva adottata dal contratto nazionale di lavoro o dall’accordo aziendale. Trascorsi due anni dall’adesione, si può chiedere il trasferimento della posizione maturata presso un’altra forma pensionistica complementare senza sostenere oneri che limitino l’esercizio

di tale facoltà. Chi effettua questa scelta deve però accertarsi che può continuare a usufruire del contributo del datore di lavoro.

→ La contribuzione

Per i lavoratori dipendenti la contribuzione viene stabilita in sede di contrattazione. Il lavoratore versa al Fondo pensione preesistente, per il tramite del datore di lavoro:

- le quote del TFR che maturano dopo l'adesione;
- il contributo a proprio carico nella misura prevista dall'accordo contrattuale (ferma restando la possibilità di contribuire in misura superiore);
- il contributo del datore di lavoro, il cui importo è previsto dall'accordo contrattuale.

È possibile versare soltanto il TFR; in tal caso il datore di lavoro non ha l'obbligo di versare il proprio contributo.

*Leggi la **documentazione informativa** che il Fondo pensione ti consegna al momento dell'adesione*

→ Gli investimenti

I Fondi pensione preesistenti possono gestire le risorse finanziarie secondo queste modalità:

- in *forma diretta* – in questo caso la COVIP può limitare le categorie di attività nelle quali il Fondo può investire direttamente le risorse, in funzione dell'adeguatezza della struttura organizzativa preposta alla valutazione e alla gestione del rischio degli investimenti (decreto ministeriale n. 62/2007);
- mediante *convenzioni* – il Fondo pensione non gestisce direttamente le risorse ma affida tale compito a operatori esterni specializzati (banche, assicurazioni, società di investimento, società di gestione del risparmio) con i quali stipula apposite convenzioni. Nell'amministrare le risorse affidate, i

gestori devono attenersi alle indicazioni di politica di investimento fissate da Consiglio di amministrazione del Fondo pensione;

- mediante la stipula di *contratti assicurativi* limitati al **ramo vita I°** assicurazioni sulla durata della vita umana), al ramo **III°** (*unit linked o index linked*) e al ramo **V°** (operazioni di capitalizzazione) del "Codice delle assicurazioni private" (decreto legislativo n. 209/2005).

In deroga alla normativa che disciplina gli investimenti consentiti ai Fondi pensione di nuova istituzione (decreto ministeriale n. 703/1996), i Fondi pensione preesistenti possono detenere direttamente immobili nei limiti stabiliti con la normativa di adeguamento (decreto ministeriale n. 62/2007).

→ I costi

Nella fase di accumulo, l'iscritto annualmente sostiene costi per le attività di amministrazione, di gestione del patrimonio e per ogni altra spesa necessaria al funzionamento del Fondo pensione.

I costi non sono predeterminati ma sono quelli effettivamente sostenuti nel corso dell'anno; possono quindi essere accertati solo al termine dell'anno stesso.

*Leggi la **documentazione informativa** che il Fondo ti consegna al momento dell'adesione.*

→ Gli strumenti di informazione per gli iscritti

Ogni anno il fondo pensione invia all'iscritto le informazioni sulla sua posizione individuale mediante la **Comunicazione periodica** che contiene tra l'altro informazioni sulla contribuzione e sull'andamento dell'investimento prescelto.

6



6



I Fondi pensione preesistenti

→ Le prestazioni

I Fondi pensione preesistenti si basano sui seguenti regimi previdenziali:

- **a contribuzione definita:** la rendita pensionistica è commisurata al capitale accumulato attraverso l'investimento dei contributi versati e i relativi rendimenti, come accade nei Fondi pensione di nuova istituzione. I regimi a contribuzione definita possono raccogliere nuove adesioni nella platea dei destinatari di riferimento ma non possono, di norma, ampliarla ad altre aziende o settori diversi;
- **a prestazione definita:** l'entità della rendita pensionistica è prefissata e corrisponde a una percentuale del reddito o della pensione obbligatoria: l'ammontare della contribuzione viene determinato di conseguenza. Per i Fondi pensione preesistenti in regime di prestazione definita, la normativa di settore ha chiuso la platea di riferimento alla data del 28 aprile 1993, caratterizzando questi Fondi pensione con una connotazione "a esaurimento"; di conseguenza i regimi a prestazione definita si qualificano per una crescente presenza di pensionati rispetto agli iscritti attivi;
- **forme miste:** quando all'interno dello stesso Fondo pensione coesistono entrambi i regimi previdenziali.

Nel caso l'iscritto abbia partecipato alla previdenza complementare per almeno cinque anni, al termine dell'attività lavorativa può trasformare la sua posizione individuale in rendita. L'iscritto può anche optare per la liquidazione in capitale della posizione individuale fino a un massimo del 50% del capitale accumulato. Nel caso in cui la conversione in rendita del 70% del montante accumulato risulti inferiore alla metà dell'importo annuo dell'assegno sociale la prestazione può essere erogata interamente in capitale.

I Fondi pensione preesistenti possono effettuare direttamente il pagamento della rendita, oppure avvalersi di imprese di assicurazione con le quali stipulano apposite convenzioni. L'iscritto che ha maturato il diritto alla prestazione pensionistica può trasferire la propria posizione individuale presso un'altra forma pensionistica complementare per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima se più favorevoli.

Nel corso della fase di accumulo, nei soli casi previsti dalla legge e in funzione delle caratteristiche del Fondo pensione, l'iscritto può chiedere:

- *anticipazioni* sulla propria posizione individuale;
- il *riscatto* parziale o totale della posizione individuale; per riscattare la posizione individuale prima del pensionamento occorre che cessino i requisiti di partecipazione al Fondo (oltre ai casi previsti dalla legge, il riscatto totale può avvenire anche a seguito di licenziamento o dimissioni, se previsto dallo statuto del Fondo).

Leggi la **documentazione informativa** che contiene informazioni di dettaglio sulle prestazioni.

→ I profili organizzativi

I *Fondi pensione preesistenti autonomi* sono dotati di organi di amministrazione e controllo nella cui composizione deve essere assicurato il rispetto del criterio della partecipazione paritetica dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro; essi sono inoltre tenuti alla nomina di un Responsabile del Fondo pensione.

Nei Fondi pensione costituiti in forma di associazione, l'organizzazione interna è completata dall'assemblea che può essere costituita da tutti gli iscritti o da rappresentanti dei lavoratori e delle imprese.

I *Fondi pensione preesistenti* interni sono dotati di organismi rappresentativi degli iscritti, generalmente a composizione paritetica; tali organismi possono non essere presenti nei Fondi pensione rivolti soltanto a pensionati. Essi nominano il Responsabile del Fondo (che può essere scelto anche tra gli esponenti della società all'interno della quale è istituito il Fondo pensione).

→ **Vigilanza di settore**

I Fondi pensione preesistenti sono iscritti all'Albo dei Fondi pensione e sono vigilati dalla COVIP. Il decreto legislativo n. 252/2005 ha trasferito alla COVIP anche la vigilanza sui Fondi interni bancari e assicurativi, in precedenza sottoposti rispettivamente alla supervisione della Banca d'Italia e dell'IVASS.

6



6



L'adeguamento alla nuova normativa di settore

L'eterogeneità dei Fondi pensione preesistenti ha reso necessario un complessivo percorso di adeguamento alle nuove regole del settore secondo una particolare tempistica che ha previsto:

Dall'entrata in vigore del Decreto ministeriale n. 62/2007

- **Organizzazione e funzionamento**

In linea generale, tutti i Fondi pensione preesistenti hanno dovuto adeguare i propri Statuti alle disposizioni di cui agli articoli 5 (assetto organizzativo), 8 (finanziamento), 11 (prestazioni) e 14 (riscatti e trasferimenti) del decreto legislativo n. 252/2005, fatte salve alcune specifiche possibilità di deroga previste nel decreto ministeriale n. 62/2007.

Vi sono Fondi pensione preesistenti che, anche a seguito degli interventi realizzati nel corso degli ultimi anni, si presentano del tutto allineati al modello tipico delle forme complementari di nuova istituzione; in tale ambito, l'assetto ordinamentale è stato, in molti casi, impostato secondo lo schema di statuto previsto per i Fondi negoziali.

In relazione a questi adeguamenti, alla COVIP è attribuito il potere di consentire specifiche deroghe per i regimi previdenziali a prestazione definita e per i regimi previdenziali connotati da particolari specificità, in funzione di esigenze connesse all'equilibrio tecnico, al rispetto del criterio di sana e prudente gestione e alla tutela degli interessi degli iscritti, ivi incluso il contenimento dei costi.

- **Conferimento del TFR**

Per poter accogliere il *conferimento del TFR* i Fondi pensione preesistenti hanno dovuto dotarsi, se non già esistente, di una sezione a contribuzione definita e, in caso di Fondi pensione interni bancari o assicurativi, comunque costituire, se non già esistente, un patrimonio separato.

Per il *conferimento del TFR con modalità tacite*, i Fondi pensione preesistenti devono osservare la disposizione dell'articolo 8, comma 9, del decreto legislativo n. 252/2005 che stabilisce la creazione a tale fine di una linea di investimento a contenuto più prudentiale che garantisca rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione del TFR; i Fondi preesistenti che fanno ricorso a gestioni assicurative possono adempiere questa disposizione anche mediante inserimento (ove non già esistenti) di apposite clausole nei contratti assicurativi.

▪ **Limiti agli investimenti**

I Fondi pensione aziendali devono contenere entro il limite del 5% del patrimonio del fondo l'investimento in strumenti finanziari emessi dall'impresa sponsor, oppure entro il limite complessivo del 10% in caso di strumenti emessi da società del gruppo di appartenenza della stessa (art. 6, comma 13, lett. c, del decreto legislativo n. 252/2005).

Entro 2 anni dall'entrata in vigore del Decreto ministeriale n. 62/2007 (maggio 2009)

▪ **Natura giuridica**

Ai Fondi pensione preesistenti istituiti all'interno di soggetti diversi da quelli bancari e assicurativi era chiesto di acquisire **soggettività giuridica**; ai Fondi pensione preesistenti costituiti nell'ambito di categorie, comparti o raggruppamenti era chiesto di acquisire la **personalità giuridica** (l'obbligo non riguarda i fondi aziendali e di gruppo).

Entro 3 anni dall'entrata in vigore del Decreto ministeriale n. 62/2007 (maggio 2010)

▪ **Limiti agli investimenti**

Ai Fondi pensione preesistenti era chiesto di adeguarsi ai criteri e ai limiti di investimento operanti per i Fondi pensione di nuova istituzione (art. 6, comma 13, lettere a, b e c-bis del decreto legislativo n. 252/2005 e disposizioni decreto ministeriale n. 703/1996).

Entro 5 anni dall'entrata in vigore del Decreto ministeriale n. 62/2007 (maggio 2012)

▪ **Modelli gestionali e banca depositaria**

I Fondi pensione preesistenti devono adeguarsi alle altre disposizioni degli artt. 6 (regime delle prestazioni e modelli gestionali) e 7 (banca depositaria) del decreto legislativo n. 252/2005, compatibilmente con il modello gestionale adottato.

▪ **Investimenti immobiliari diretti**

I Fondi pensione preesistenti che investono direttamente in immobili devono contenere tale investimento entro il limite del 20% del patrimonio del fondo pensione stesso. La COVIP può accordare deroghe per specifiche esigenze coerenti con la politica di gestione e la situazione complessiva del Fondo pensione.

6

